

Il titolo I del D. Lgs. 81/08

altri materiali

1

ATTORI DELLA SICUREZZA

- DATORE DI LAVORO
- DIRIGENTI
- PREPOSTI
- LAVORATORI
- RSPP e ASPP
- MEDICO COMPETENTE
- RLS
- ADDETTI ANTINCENDIO E PRIMO SOCCORSO

2

**IL NOSTRO ORDINAMENTO DIVIDE
I SOGGETTI IN:**

**CREDITORI
DI SICUREZZA:**

- LAVORATORI

**DEBITORI
DI SICUREZZA:**

- DATORE DI LAVORO
 - DIRIGENTI
 - PREPOSTI

3

DATORE DI LAVORO

Soggetto titolare del rapporto di lavoro con il lavoratore o, comunque, il soggetto che, secondo il tipo e l'assetto dell'organizzazione nel cui ambito il lavoratore presta la propria attività, ha la responsabilità dell'organizzazione stessa o dell'unità produttiva in quanto esercita i poteri decisionali e di spesa.

Nelle pubbliche amministrazioni, per datore di lavoro si intende il dirigente al quale spettano i poteri di gestione, dotato di autonomi poteri decisionali e di spesa.

LAVORATORE

Persona che, indipendentemente dalla tipologia contrattuale, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione, anche al solo fine di apprendere un mestiere, un'arte o una professione, esclusi gli addetti ai servizi domestici e familiari.

Definizioni - (Art. 2)

Sono equiparati a lavoratori, tra gli altri:

- **il soggetto che frequenta tirocini formativi e di orientamento**
- **l'allievo degli istituti di istruzione ed universitari e il partecipante ai corsi di formazione professionale** nei quali si faccia uso di laboratori, attrezzature di lavoro in genere, ivi comprese le apparecchiature fornite di videoterminali, agenti chimici, fisici e biologici, **limitatamente** ai periodi in cui l'allievo sia effettivamente applicato alla strumentazioni o ai laboratori in questione
- il volontario (L.266/91)
- il volontario che effettua il servizio civile
- il socio lavoratore di cooperativa o di società, anche di fatto

CAMPO DI APPLICAZIONE (Capo I)

A) Sotto il profilo oggettivo

- ✓ **Tutti i settori di attività**, privati e pubblici
- ✓ **Tutte le tipologie di rischio** (art. 3, comma 1)

B) Sotto il profilo soggettivo ⇒ Tutti i lavoratori e le lavoratrici, subordinati e autonomi, ed i soggetti equiparati (art. 3, comma 4)

☞ **Lavoratore** (art. 2, comma 1, lett. a): persona che, **indipendentemente dalla tipologia contrattuale**, svolge un'attività lavorativa nell'ambito dell'organizzazione di un datore di lavoro pubblico o privato, con o senza retribuzione

☞ **Soggetti equiparati**: soci lavoratori di cooperative o società, anche di fatto; associati in partecipazione; soggetti in tirocinio formativo; partecipanti a corsi di formazione professionale; volontari

7

N.B. - Nel campo di applicazione sono inclusi anche:

- ✓ soggetti in precedenza tutelati da fonti normative non "speciali" (**lavoratori somministrati, a progetto**, occasionali, telelavoratori)
- ✓ soggetti in precedenza esclusi da tutela specifica (**lavoratori autonomi, lavoratori distaccati**)

Lavoratori "somministrati" → tutti gli obblighi di prevenzione sono a carico dell'utilizzatore (rimane in capo al somministratore l'obbligo di informare i lavoratori sui rischi connessi alle attività produttive in generale e di formarli/addestrarli all'uso delle attrezzature di lavoro necessarie all'attività lavorativa per la quale essi sono assunti) (art. 3, comma 5)

Lavoratori in distacco → gli obblighi di prevenzione e protezione sono a carico del distaccatario, fatto salvo quello, a carico del distaccante, di informare e formare il lavoratore sui rischi tipici generalmente connessi alle mansioni per le quali egli viene distaccato (art. 3, comma 6)

Lavoratori a progetto → si applicano le disposizioni del **TU** quando la prestazione si svolga presso il committente (art. 3, comma 7)

8

Comunicazione all'INAIL degli infortuni sul lavoro

E' previsto (art. 18, comma 1, lett. r) l'**obbligo di comunicare all'INAIL**:

- ✓ a fini statistici e informativi, i dati relativi agli infortuni che comportino un'assenza dal lavoro di almeno 1 giorno, escluso quello dell'evento
- ✓ a fini assicurativi, le informazioni relative agli infortuni sul lavoro che comportino un'assenza dal lavoro superiore a 3 giorni

L'obbligo di tenuta del registro infortuni verrà eliminato a decorrere dal settimo mese successivo all'adozione del decreto interministeriale recante le regole tecniche del SINP (art. 53, comma 6)

Sanzioni amministrative applicabili (art. 55, comma 4, lett. i, l):

- a) da 1.000 a 3.000 euro con riferimento alla comunicazione degli infortuni superiori a 1 giorno
- b) da 2.500 a 7.500 euro con riferimento agli infortuni superiori ai tre giorni

N.B. - L'applicazione della sanzione sub b) esclude quella delle sanzioni conseguenti alla violazione dell'articolo 53 del T.U. Infortuni

9

La valutazione dei rischi

La valutazione dei rischi, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, è un **obbligo del datore di lavoro non delegabile** e deve riguardare **TUTTI I RISCHI** per la sicurezza e la salute dei lavoratori (art. 28, comma 1), ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli:

- ✓ **collegati allo stress lavoro-correlato**, secondo i contenuti dell'Accordo europeo dell'8 ottobre 2004
- ✓ riguardanti le **lavoratrici in stato di gravidanza**
- ✓ **connessi alle differenze di genere**, all'età, alla provenienza da altri Paesi

Le disposizioni in tema di valutazione dei rischi entrano in vigore decorsi 90 giorni dalla pubblicazione del Testo Unico nella Gazzetta Ufficiale* (art. 306, comma 2)

10

Contenuti del documento di valutazione rischi (DVR) (art. 28, comma 2)):

- a) relazione sulla valutazione di tutti i rischi, con specifica dei criteri adottati
 - b) indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuata e dei DPI
 - c) programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza
 - d) **individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure e dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere (è richiesto il possesso di adeguate competenze e poteri)**
 - e) **indicazione del RSPP, del RLS o RLST e del medico competente**
 - f) **individuazione delle mansioni con eventuale esposizione a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento**
- + **altre indicazioni previste da specifiche norme sulla valutazione rischi contenute nei successivi Titoli del Testo Unico**

11

Modalità di effettuazione della valutazione rischi (art. 29)

Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il DVR:

- **in collaborazione** con il **RSPP** e il **medico competente**
- **previa consultazione** del **RLS**

Rielaborazione → la valutazione rischi e il DVR debbono essere rielaborati (e le relative misure aggiornate).

- ✓ ...se **modifiche del processo produttivo** o della **organizzazione del lavoro significative** ai fini della salute e della sicurezza
- ✓ **in relazione al grado di evoluzione della tecnica**
- ✓ **a seguito di infortuni significativi;**
- ✓ **se i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenziano la necessità**

12

Procedure standardizzate ed autocertificazioni (art. 29, commi 5 e 6)

☑ I datori di lavoro che occupano **fino a 10 lavoratori** **effettueranno** la valutazione dei rischi sulla base delle **procedure standardizzate** che saranno elaborate dalla Commissione consultiva permanente

☑ Nelle more del relativo decreto - e comunque **non oltre il 30 giugno 2012** - gli stessi datori di lavoro possono **autocertificare** l'effettuazione della valutazione dei rischi (fanno eccezione alcune tipologie di aziende a forte rischio, fra le quali quelle a rischio di incidente rilevante)

☑ **Potranno effettuare** la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate anche i datori di lavoro che occupano **fino a 50 lavoratori** (fatta eccezione per le aziende a forte rischio: rischio di incidente rilevante, centrali termoelettriche, rischi da radiazioni ionizzanti, fabbricazione e deposito di esplosivi e munizioni, strutture di ricovero e cura)

13

Il Servizio di Prevenzione e Protezione

Salva l'ipotesi dello "svolgimento diretto", il datore di lavoro organizza il Servizio di Prevenzione e Protezione **all'interno** della azienda o unità produttiva, o incarica **persone o servizi esterni**, costituiti anche presso le associazioni dei datori di lavoro o gli organismi paritetici (art. 31, comma 1)

N.B. - La figura del RSPP:

- ✓ la sua designazione è un obbligo indelegabile del datore di lavoro (art. 17), previa consultazione del RLS (art. 50, comma 1, lett. c)
- ✓ il RSPP "coordina" il Servizio e "risponde" al datore di lavoro (art. 2, comma 1, lett. f)
- ✓ non più previsto l'obbligo di comunicare nome e curriculum del RSPP alla ASL ed alla DPL competenti per territorio

14

① **SPP interno** → rimane **obbligatorio** nei casi già previsti dal DLgs.626/94 → in particolare, nelle aziende a rischio di incidente rilevante e nelle aziende industriali con **oltre 200 lavoratori** → è specificato che, in questi casi, **il RSPP deve essere interno** (art. 31, commi 6 e 7)

N.B. - Nei casi di **aziende con più unità produttive** e nei casi di **gruppi di imprese**, può essere istituito un **unico SPP** (art. 31, comma 8)

② **Ricorso a persone o servizi esterni** → rimane **obbligatorio in assenza di dipendenti in possesso dei requisiti di legge** → il ricorso a servizi esterni continua a non esonerare il datore di lavoro dalla propria responsabilità (art. 31, commi 5 e 6)

③ **Svolgimento diretto da parte del datore di lavoro** → possibilità confermata per le aziende industriali fino a 30 addetti o altre aziende fino a 200 addetti → prevista una formazione da 16 a 48 ore + aggiornamento (art. 34)

15

Requisiti R-SPP (art. 32) → Sostanzialmente confermate le previsioni del DLgs.626/94:

1) **Titolo di studio** (almeno scuola secondaria superiore)

2) **Formazione specifica:**

- richiamo alle durate e contenuti definiti dalla Conferenza Stato/Regioni (Accordo 26/01/2006)
- organizzata da Regioni, ISPESL, INAIL, Organismi bilaterali, ecc.
- formazione integrativa per R-SPP (prevede anche il **rischio da stress lavoro-correlato**)

N.B. – Sono previsti esoneri parziali per alcune categorie di Lauree

3) **Aggiornamento formativo almeno quinquennale**

N.B. – E' fatta salva l'abilitazione dei soggetti che, pur privi del titolo di studio richiesto, dimostrino di aver svolto le funzioni di R-SPP/A-SPP almeno da 6 mesi al 13 agosto 2003 (previa frequenza di uno dei corsi previsti dall'Accordo Stato-Regioni)

16

Numero, modalità di elezione/designazione, tempo di lavoro retribuito e strumenti per l'espletamento delle funzioni del RLS sono stabilite dalla contrattazione collettiva. E' comunque stabilito un **numero minimo**:

- ✓ aziende/unità produttive **fino a 200** lavoratori ⇒ **1** RLS
- ✓ aziende/unità produttive **da 201 a 1.000** lavoratori ⇒ **3** RLS
- ✓ aziende/unità produttive **oltre 1.000** lavoratori ⇒ **6** RLS ⇒ in tali aziende il numero minimo è aumentato nella misura individuata dalla contrattazione collettiva (*art. 47, co. 5 e 7*)

Il Testo Unico fa rinvio alla contrattazione collettiva anche per :

- ➔ le **modalità di elezione/designazione del RLS-T** (in mancanza di accordi, le modalità sono individuate con decreto ministeriale) (*art. 48, comma 2*)
- ➔ le **modalità di individuazione e di esercizio delle funzioni del RLS-S** (*art. 49, comma 3*)

17

MISURE GENERALI di TUTELA - (Art. 15)

- Valutare tutti i rischi;
- Programmare la prevenzione;
- Eliminare i rischi, o ove non sia possibile, ridurli al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- Rispetto dei principi ergonomici;
- Riduzione dei rischi alla fonte;
- Sostituzione di ciò che è pericoloso con ciò che non lo è, o è meno pericoloso;
- Limitazione al minimo del numero dei lavoratori esposti ad un rischio.
- Utilizzo limitato di agenti chimici, fisici e biologici;

18

MISURE GENERALI di TUTELA - (Art. 15)

- Priorità delle misure di protezione collettive rispetto a quelle individuali;
- Controllo sanitario dei lavoratori;
- Allontanamento dei lavoratori esposti a rischio per motivi sanitari e destinazione ad altra mansione
- Informazione, formazione, istruzione dei lavoratori e RLS,
- Consultazione e partecipazione dei lavoratori e RLS;
- Informazione, formazione per i dirigenti e preposti
- Programmazione delle misure per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- Misure di emergenza (p.s., antincendio);
- Segnali di avvertimento e sicurezza;
- Regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti.